



atac



INTEGRAZIONE AL

CODICE ETICO

a seguito della delibera n. 49/2012 del Consiglio di Amministrazione

Modifiche al paragrafo 5

5. CONFLITTI DI INTERESSE E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI

5.1 Conflitti di interesse

I "destinatari" del presente codice, ed in particolare i Dirigenti ed i Quadri, debbono evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitti di interesse. In particolare, hanno l'obbligo di evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza, nonché tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della medesima e nel pieno rispetto delle norme del presente "Codice". Sono tenuti, altresì, a dichiarare in forma scritta al superiore o alla funzione a ciò deputata ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse, al fine di valutare l'eventuale astensione dallo svolgimento dell'attività a rischio.

5.2 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

I "destinatari" devono comunicare alla Società la propria adesione ad associazioni, organizzazioni od altri enti, quando tale partecipazione possa ingenerare conflitto di interessi con l'attività di ATAC.

Modifiche al paragrafo 7.1

7.1 Correttezza negli affari

I "destinatari" che intrattengono rapporti d'affari con terzi (appalti, approvvigionamenti, fornitura di beni e/o servizi ecc.) devono relazionarsi ad essi, nel rigoroso rispetto di leggi e norme, secondo i principi stabiliti nel "Codice". Il compenso da corrispondere deve essere commisurato esclusivamente alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non possono essere indebitamente effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

Sono proibite pratiche di favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, vantaggi personali e di carriera per sé o per altri e qualsiasi altra condotta propedeutica ad attività criminosa o comunque illecita.

Non è consentito corrispondere o ricevere, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a/da terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto di ufficio. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore -definito per un importo non superiore a 150-euro - e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso, li dove ammesse, le fattispecie sopra descritte devono essere conformi alle procedure aziendali e documentate in modo adeguato.

I "destinatari" delle norme del presente "Codice" che ricevano omaggi o trattamenti di favore, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno informare il superiore o la funzione competente ed il presidente dell'OdV, nonché mettere a disposizione della Società gli omaggi medesimi che verranno gestiti in conformità alla procedure aziendali.